



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 74/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
PUBBLIMED S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “TRM 13”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 5-TER, COMMI 1 E 3,
DELLA DELIBERA 538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE N. 32/DCA/PROC. 2648/MRM)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 aprile 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO l’atto di contestazione - CONT. N. 32/15/DCA - proc. n. 2648/MRM datato 27 novembre 2015 e notificato in data 30 novembre 2015 alla società Pubblimed S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TRM 13”;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

La Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità con atto n.32/15/DCA/proc. 2648/MRM, datato 27 novembre 2015 e notificato in data 30 novembre 2015 ha contestato alla società Pubblimed S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TRM 13”; la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, il 27 agosto 2015, in fascia oraria non consentita, dalle ore 10:29:50 circa, alle ore 11:08:59 circa, sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche, per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato, in data 14 dicembre 2015 (prot. 0081719), scritti difensivi in cui, sostanzialmente, chiede l’archiviazione del provvedimento eccependo i seguenti motivi:

- la nullità della notifica dell’atto di contestazione in quanto non sarebbe stata attestata, in sede di notifica medesima, la conformità all’originale dell’atto notificato;
- la nullità della contestazione in quanto si ritiene “non esistente” la norma contestata, e cioè l’art. 5-ter della delibera 538/01/CSP;
- nel merito, infine, la società Pubblimed ritiene che “il programma televisivo in questione non prevedeva affatto un contatto diretto ed una interlocuzione con il pubblico dei telespettatori [...] trattandosi di una trasmissione preregistrata in cui non è concessa al pubblico la possibilità di interlocuzione diretta tramite servizio telefonico”;

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta risulta che la società Pubblimed è incorsa nella violazione dell’art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto sono state mostrate, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si è indotto ad utilizzare e si è trasmesso le televendite in questione tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita.

Specificamente, inoltre, rispetto alle contestazioni riferite dalla suddetta società si eccipece quanto segue:

- l'atto di contestazione notificato non necessita di attestazione di conformità all'originale, in quanto trattasi esso stesso di atto originale. L'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, stabilisce infatti che le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali si eseguono semplicemente mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata, quando l'atto da notificarsi consiste in un documento informatico;
- i numeri telefonici che appaiono sullo schermo televisivo in sovrapposizione con codice 899 sono associati a veri e propri servizi a sovrapprezzo. Pertanto, per quanto riguarda la mancanza, a dire della società Publumed S.p.A. del requisito dell'interattività del servizio a sovrapprezzo in questione fornito all'utente, l'eccezione in esame non rileva, in quanto la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 1, delibera n. 538/01/CSP si limita solo a vietare la presenza in sovrapposizione o comunque l'utilizzo delle predette numerazioni telefoniche, a prescindere dalla conseguente fornitura di un servizio a sovrapprezzo interattivo o meno; inoltre, l'interattività del servizio offerto può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo (ad es. tramite *computer*);
- il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite adottato con delibera n. 538/01/CSP, da ultimo, modificata dalla delibera n. 12/08/CSP trova esplicito fondamento nell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 5, della legge n. 249/97 che riconosce alla Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità un'ampia potestà regolamentare di attuazione di norme di legge in materia di pubblicità e televendite. In particolare, *“le disposizioni del primo comma dell'art. 5-ter che tendono ad impedire telepromozioni pubblicitarie simulate da televendite o mescolate ad esse, mirano, a propria volta, ad assicurare l'effettiva osservanza delle norme sull'affollamento pubblicitario [...]”*. In tale ambito, la disposizione normativa regolamentare che limita a determinate fasce orarie la messa in onda delle televendite in esame - art. 5-ter, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP - costituisce *“ugualmente espressione della potestà regolamentare espressamente riconosciuta all'Autorità, completando le descritte altre disposizioni regolamentari, nonché specificando ed integrando la disciplina espressa dalle vigenti fonti normative di rango primario, mediante disposizioni munite di forza ed efficacia normativa, pur di carattere secondario e, in grado, quindi, di innovare, entro i limiti assegnati, il sistema giuridico vigente”* (cfr. TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 12820 del 2 dicembre 2005 e TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 13223 del 7 dicembre 2005);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTA, pertanto, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP da parte della società PubliMed S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRM 13", il 27 agosto 2015, in fascia oraria non consentita, dalle ore 10:29:50 circa, alle ore 11:08:59;

RITENUTA, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2014 in perdita (fonte: Informativa Economica di Sistema), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 32/2015 nella misura di euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00) corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) previsto per ogni singola violazione aumentata di una volta e mezzo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società PubbliMed S.p.A, con sede in Palermo, Viale Della Regione Siciliana n. 4468, cod. fisc. 04546250822, di pagare per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP la sanzione amministrativa di euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art.5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 74/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 74/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi